

FAQ 1 -Procedura aperta per la concessione dei servizi di ripristino e bonifica stradale post-incidente e rimozione trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati.

DOMANDA 1

Relativamente al punto 8,3 lett. a) del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito sia sufficiente avere effettuato una prestazione per una sola delle prestazioni (principale e secondaria) oggetto di gara o se deve essere dimostrato un servizio per ognuna delle due prestazioni.

RISPOSTA 1

Deve essere dimostrato un servizio per ognuna delle due prestazioni in quanto l'oggetto della concessione comprende entrambe le prestazioni.

DOMANDA 2

Si richiede un chiarimento in merito alla tipologia di prestazione da avere per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativo ex art. 8.3 lett. a) del disciplinare di gara.

RISPOSTA 2

Ai sensi dell'art. 16 del disciplinare di gara, competente all'ammissione o all'esclusione è la Commissione di gara, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa. In questa sede non si può che confermare quanto indicato nell'art. 8.3 lett. a) del disciplinare al quale si rimanda.

DOMANDA 3

Si chiede di confermare che la dicitura ente pubblico economico sia un refuso e che debba essere sostituito da azienda privata o in caso contrario si chiede di chiarire il significato di ente pubblico economico.

RISPOSTA 3

Tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, per ente pubblico economico è possibile ricomprendere aziende private concessionari o gestori di pubblici poteri, ad esempio Enti privati gestori di strade.

DOMANDA 4

Si richiede che l'iscrizione alla categoria "9" dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non venga elevato a requisito di partecipazione, in quanto inconferente all'oggetto della gara, o, in subordine, vista l'esiguità degli interventi che necessitano di bonifica ambientale, che la stessa sia richiesta in capo alla mandante e non alla mandataria in caso di partecipazione in ATI.

RISPOSTA 4

Si conferma il requisito dell'iscrizione alla categoria "9" dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in quanto l'oggetto della prestazione principale prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, e **bonifica** mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, eseguita con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e /o comunque dispersi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante; nonché con recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ec.); recupero del carico disperso a seguito di incidente stradale.

Non si ritiene quindi sia inconferente perché è specificato nell'oggetto che è prevista la bonifica della piattaforma stradale; e non potrebbe essere altrimenti, in quanto la stazione appaltante non può conoscere in anticipo la tipologia di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità per il dissesto e/o l'inquinamento causato dall'incidente.

Per il secondo punto della domanda 4, si conferma quanto indicato dall'art. 8.1 lett. b) del Disciplinare di Gara, in quanto la bonifica è oggetto della prestazione principale che non può non essere in capo alla mandataria in caso di ATI.

DOMANDA 5

Si richiede una precisazione del sub-criterio di valutazione 1.3 (art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto e art. 15 del Disciplinare di Gara).

RISPOSTA 5

Si riporta l'art. 2.2 del CSA nella parte riguardante il punto in questione: *“La ditta affidataria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare la situazione "status quo ante" e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso, **in un tempo massimo di 45 minuti dalla richiesta di intervento**”.*

Oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, quindi, sarà l'indicazione eventuale di un tempo inferiore rispetto ai 45 minuti di tempo massimo previsti; l'indicazione di un tempo inferiore sarà valutato in base alla struttura organizzativa illustrata nel progetto tecnico.